




Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona, Campigna

REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELL'ATTIVITA' ITTICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 41 del 09/03/95





Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona, Campigna

REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELL'ATTIVITA' ITTICA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n° 41 del 09/03/95

Fino all'approvazione del Regolamento del Parco previsto all'11 della L.394/1991, l'esercizio della pesca all'interno dei territori del Parco Nazionale è regolamentato recependo le norme giuridiche emanate dagli Enti Locali territorialmente competenti.

L'immissione di fauna ittica nei corsi d'acqua presenti all'interno dei territori del Parco è subordinata al rilascio di apposito nulla osta dell'Ente Parco, secondo le norme previste dall'art.13 della L.394/1991;

Agli Enti Locali per legge competenti a disciplinare l'attività della pesca è richiesto, limitatamente ai territori compresi all'interno dell'area protetta, di sottoporre a preventivo Nulla Osta del Parco le eventuali modifiche che volessero apportare all'attuale disciplina in materia;

Il presente provvedimento è trasmesso alle Amministrazioni Provinciali di Forlì – Cesena, Arezzo, Firenze, alle Comunità Montane presenti sul territorio del Parco, al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco Nazionale del CFS e alle Regioni Emilia Romagna e Toscana.